

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1969

(28^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TESAURO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione con modificazione:

« Soppressione dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra » (286):

PRESIDENTE	Pag. 216, 218
CALEFFI	218
FABIANI	217, 218
MAIER	217
MAZZAROLLI, <i>relatore</i>	216, 217, 218
PUCCI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	217

Discussione e approvazione:

« Aumento del contributo di cui alla legge 15 aprile 1965, n. 441, da lire 75.000.000 a lire 150.000.000, in favore della Società Umanitaria - Fondazione P. M. Loria » (838) (D'iniziativa dei deputati Polotti ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, <i>f.f. relatore</i>	219
--	-----

Discussione e approvazione:

« Assistenza sanitaria dell'INADEL in favore dei figli degli iscritti anteriormente all'entrata in vigore della legge 8 marzo 1968, n. 152 » (896):

PRESIDENTE	Pag. 220, 221
DALVIT, <i>relatore</i>	220

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Arena, Bartolomei, Bisori, Caleffi, Dalvit, Fabiani, Illuminati, Li Causi, Maier, Mazzarolli, Murrura, Pennacchio, Righetti, Schiavone, Signorello, Tesauro, Treu, Venanzi e Vignola.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Palumbo è sostituito dal senatore Veronesi.

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Baldini e per l'interno Pucci.

M U R M U R A , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione, con modificazione, del disegno di legge: « Soppressione dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra » (286)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di sua competenza ».

M A Z Z A R O L L I , *relatore.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, con regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1295, veniva costituito l'Ente edilizio per i mutilati e gli invalidi di guerra con il compito esclusivo — sottolineo la parola — di provvedere all'istruttoria delle domande di mutuo presentate dalle cooperative edilizie fra mutilati e invalidi di guerra, nonchè di promuovere la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, curando l'espletamento delle formalità occorrenti, nonchè la contabilizzazione ed il versamento delle rate di mutuo. V'è da sottolineare che l'Ente — ai sensi del citato regio decreto-legge — non ha alcun potere discrezionale; pertanto l'opera che svolge è di natura quasi esclusivamente contabile, sicchè non si avvale di personale direttivo, ma soltanto di personale della carriera esecutiva. Aggiungo che l'attività dell'Ente è oggi pressochè nulla; per questo il Governo, in data 29 ottobre 1968, ha presentato il disegno di legge in discussione con il quale si propone di sopprimere l'Ente stesso, ritenuto ormai superfluo, e se ne devolvono i compiti di assi-

stenza all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. Questo il concetto di fondo del provvedimento in discussione.

In particolare, l'articolo 1 stabilisce che l'Ente edilizio per i mutilati e gli invalidi di guerra è soppresso; l'articolo 2 dispone che i compiti ad esso attribuiti vanno devoluti all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la quale beneficerà, per l'assolvimento di detti compiti, di tutte le agevolazioni già concesse all'Ente edilizio. Con gli articoli 3 e 4 viene fissata la destinazione dei beni e delle attività patrimoniali dell'Ente edilizio, nonchè quella del relativo personale il quale — è da sottolineare — passerà alle dipendenze dell'ONIG con la posizione attualmente rivestita e conserverà l'anzianità di servizio acquisita presso l'Ente medesimo.

L'articolo 5, infine, stabilisce che la composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra sia integrata, chiamando a far parte di ciascuno dei detti organi un funzionario designato dal Ministro dei lavori pubblici. Tale norma per la verità mi lascia perplesso, anche perchè non ne vedo l'utilità; mi riservo, se del caso, di proporre un emendamento soppresivo.

V'è da ricordare infine che il provvedimento, già presentato alla Camera il 3 aprile 1967, è decaduto per la fine della legislatura. Ora viene riproposto nel medesimo testo. La mia conclusione è che il disegno di legge debba essere approvato dalla Commissione nella formulazione proposta — pur con le perplessità cui ho accennato —, anche in considerazione del fatto che, come ho già detto, il personale esecutivo alle dipendenze dell'Ente edilizio (personale che in questo periodo si sta dando particolarmente da fare per evitarne la soppressione) viene trasferito all'ONIG, facendo salve, dal punto di vista giuridico ed economico, le posizioni raggiunte. D'altra parte — e anche ciò non va dimenticato — è valida linea di politica generale non mantenere ulteriormente in vita enti le cui finalità sono esaurite e che quindi non hanno più alcuna ragione di esistere.

F A B I A N I . Onorevole Presidente, sono d'accordo — e credo che tutti possano essere della stessa opinione — sulla soppressione dell'Ente edilizio di cui trattiamo che rappresenta una specie di piccola carrozza (non dico «carrozzone») fatta apposta per portare qualcuno. Il relatore ha già espresso talune perplessità a proposito dell'articolo 5; altre perplessità, però, sorgono in merito all'articolo 4, visto che, con il trasferimento del personale, l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra viene caricata di un onere non indifferente senza ottenere un idoneo corrispettivo. . .

M A Z Z A R O L L I , *relatore*. L'onere per il personale è stato calcolato in poco più di nove milioni di lire.

F A B I A N I . D'altra parte, credo che le funzioni dell'Ente che ci accingiamo a sopprimere oggi non abbiano più ragion d'essere: ormai gli ex combattenti sono vecchi e la casa, o l'hanno, o non l'avranno più. Si trasferiscono dunque all'ONIG compiti del tutto inesistenti, e con essi un carico di personale che rimarrà nell'opera come un peso morto.

Per quanto riguarda l'articolo 5, non comprendo perchè un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici debba entrare a far parte del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'ONIG, modificando così anche il rapporto d'equilibrio esistente in tali organismi rappresentativi e rafforzando la componente burocratica, già tanto pesante negli organi dirigenti dell'Opera stessa.

Se dunque sulla norma di cui all'articolo 4 si può anche transigere, visto che il problema di carattere finanziario potrà essere risolto anche in un momento successivo — aumentando il contributo dello Stato a favore dell'ONIG — e soprattutto in considerazione del fatto che non sarebbe giusto licenziare un personale che per tanti anni ha prestato la propria opera con zelo), l'articolo 5 ci trova assolutamente contrari, perchè non ha alcuna giustificazione l'ingerenza del Ministero dei lavori pubblici in organismi dei quali si aggrava soltanto il peso della burocratizzazione.

Se poi l'unico motivo di tale ingerenza è la volontà che qualche funzionario del Ministero goda del privilegio di gettoni di presenza, allora debbo dire che non soltanto con ciò si aggrava il bilancio dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, ma si agisce altresì in maniera contrastante con ogni principio di sana e democratica amministrazione.

M A I E R . Concordo anzitutto sulla soppressione dell'Ente edilizio per le ragioni già espresse dai colleghi che mi hanno preceduto. Per quanto riguarda l'articolo 4, ritengo che le perplessità manifestate possano essere superate, soprattutto in considerazione del fatto che il personale dipendente deve essere in qualche modo sistemato.

All'articolo 5, invece, sono decisamente contrario: se infatti la presenza di un funzionario del Ministero dei lavori pubblici era giustificata nell'Ente che ci proponiamo di sopprimere, in quanto quest'ultimo si occupava esclusivamente di questioni di carattere edilizio, la stessa presenza non ha alcun senso negli organi dirigenti dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. Propongo pertanto la soppressione dell'articolo 5.

F A B I A N I . V'è di più: la funzione che si intende trasmettere all'ONIG è ormai in via di esaurimento, mentre il rappresentante del Ministero rimarrà in quegli organi finchè vivrà l'Opera, e forse anche oltre!

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto riguarda i problemi relativi al personale, dato che si tratta soltanto di cinque unità e dato che se ne fanno salvi tutti i diritti quesiti, non esiste grave difficoltà per il passaggio di tale personale nei ruoli dell'ONIG. Peraltro, siccome all'ONIG passa il patrimonio dell'Ente edilizio (non ne conosco l'entità, ma credo sia sufficiente dire che fino ad oggi l'Ente edilizio aveva la possibilità di spendere 2.790 mila lire annue solo per gli organi di amministrazione e 9.404 mila lire per le spese di personale) con tutti i proventi che possono derivare dalla riscossione dei ratei di mutuo (che vanno gradualmente estinguendosi,

ma che comunque comprendono anche una parte del rimborso spese dell'Ente), credo che non vi sarà aggravio per il bilancio dell'ONIG, e anzi che dal passaggio potrà derivare un lieve vantaggio all'Opera.

Per quanto riguarda la rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici nel Consiglio di amministrazione, in linea di principio credo che si possano anche accettare le obiezioni mosse, che peraltro corrispondono alle perplessità del relatore. Se la Commissione lo ritenesse opportuno, si potrebbe anche limitare — comunque il Governo si rimette alle decisioni della Commissione stessa — la partecipazione del rappresentante del Ministero dei lavori pubblici a quelle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'ONIG nelle quali venissero in discussione argomenti concernenti l'Ente edilizio.

C A L E F F I . Condivido le osservazioni dei senatori Fabiani e Maier e dichiaro, senza ripetere le considerazioni espresse da altri colleghi, che sono per la soppressione dell'articolo 5.

P R E S I D E N T E . Per quanto concerne l'articolo 4, ritengo che si debba necessariamente mantenerlo perchè riguarda la sistemazione del personale.

In merito all'articolo 5 sono state prospettate, sia dal relatore che da molti componenti della Commissione, ragioni di opportunità che ne suggeriscono la soppressione. Debbo far inoltre rilevare che nell'ultima parte dell'articolo 2 è precisato che restano salve le attribuzioni e la competenza del Ministero dei lavori pubblici e della Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica stabilite dall'articolo 199 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, numero 1165, nonchè quelle delle Commissioni regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. Pertanto restano in vigore tutte le disposizioni sul controllo da parte del

Ministero dei lavori pubblici e degli organi speciali di vigilanza. È evidente, quindi, che appare almeno superfluo integrare il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci dell'ONIG con un funzionario del Ministero dei lavori pubblici. Resta da vedere se eventualmente si può mantenere l'articolo 5 modificandolo nel senso di prevedere la partecipazione del funzionario dello Stato designato dal Ministro dei lavori pubblici alle sole sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'ONIG, nelle quali sia prevista la discussione di argomenti concernenti l'Ente edilizio.

F A B I A N I . Insisto sulla soppressione dell'articolo 5.

M A Z Z A R O L L I , *relatore*. Dopo la chiara impostazione giuridica data dall'onorevole Presidente, ritengo che l'articolo 5 sia senz'altro da sopprimere. Tra l'altro in quest'articolo è usata un'espressione particolarmente impegnativa, cioè si dice: « La composizione del Consiglio di amministrazione... è integrata... », per cui quel rappresentante verrebbe a far parte di pieno diritto di questo Consiglio e quindi a partecipare a tutta l'attività dell'ONIG.

Pertanto, fermo restando l'articolo 4, tenuto conto anche di quanto ha rilevato il rappresentante del Governo, propongo la soppressione dell'articolo 5.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

L'Ente edilizio per i mutilati e gli invalidi di guerra, istituito con regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1295, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 546, e successive modificazioni, è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

I compiti attribuiti all'Ente edilizio per i mutilati e gli invalidi di guerra dagli articoli 176 e seguenti del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono devoluti all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra (ONIG), la quale beneficerà, per l'assolvimento di detti compiti, di tutte le agevolazioni già concesse all'Ente edilizio.

Restano salve le attribuzioni e la competenza del Ministero dei lavori pubblici e della Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica stabilite dall'articolo 199 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, nonché quelle delle Commissioni regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

(È approvato).

Art. 3.

I beni di qualsiasi natura e le attività patrimoniali dell'Ente edilizio per i mutilati e gli invalidi di guerra sono trasferiti, dalla data della sua soppressione, nel patrimonio dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

(È approvato).

Art. 4.

Il personale attualmente in servizio presso l'Ente edilizio per i mutilati e gli invalidi di guerra è trasferito alle dipendenze dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, con la posizione attualmente rivestita e con la conservazione dell'anzianità di servizio acquisita presso l'Ente medesimo.

(È approvato).

Art. 5.

La composizione del Consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui agli articoli 5 e 7 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, è integrata chiamando a far parte di ciascuno dei predetti organi un funzionario dello Stato designato dal Ministro dei lavori pubblici.

I senatori Fabiani, Maier, Caleffi, nonché il relatore, hanno proposto un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Polotti ed altri: « Aumento del contributo di cui alla legge 15 aprile 1965, n. 441, da lire 75.000.000 a lire 150.000.000, in favore della Società umanitaria - Fondazione P. M. Loria » (838) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Polotti, Massari, Mezza Maria Vittoria, Achilli, Reggiani, Servadei, Della Briotta e Santi: « Aumento del contributo di cui alla legge 15 aprile 1965, n. 441, da lire 75.000.000 a lire 150.000.000, in favore della Società Umanitaria - Fondazione P. M. Loria », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

In assenza del relatore, senatore Alfredo Corrias, se non si fanno osservazioni, svol-

gerò io stesso una breve relazione sul disegno di legge.

Il provvedimento comporta soltanto un aumento del contributo annuo a favore della Società umanitaria - Fondazione P. M. Loria. Questa società, altamente benemerita sul piano sociale, culturale e tecnico, è così conosciuta (non solo a Milano, ma in tutto il territorio nazionale) che l'aumento proposto con il provvedimento in discussione è da considerarsi, oltretutto pienamente giustificato, anche accettabile unanimemente dalla nostra Commissione e dal Governo, che ne hanno chiesto, ed ottenuto dal Presidente del Senato, l'assegnazione in sede deliberante.

Per questi motivi di fondo, e pronto comunque a fornire ogni chiarimento sull'attività e la funzione della gloriosa istituzione milanese, mi onoro chiedere alla 1^a Commissione, tanto sensibile ai valori morali dei provvedimenti in discussione, di approvare il disegno di legge nel testo a noi trasmesso dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1969 il contributo annuo di lire 75 milioni stabilito con legge 15 aprile 1965, n. 441, a favore della Società Umanitaria, Fondazione P. M. Loria, con sede in Milano, via Daverio, n. 7, riconosciuta con regio decreto 23 giugno 1893, è aumentato a lire 150 milioni.

(È approvato).

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 75 milioni annui derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà per gli anni finanziari 1969 e 1970 con riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Assistenza sanitaria dell'INADEL in favore dei figli degli iscritti anteriormente all'entrata in vigore della legge 8 marzo 1968, n. 152 » (896)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assistenza sanitaria dell'INADEL in favore dei figli degli iscritti anteriormente all'entrata in vigore della legge 8 marzo 1968, n. 152 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È fatta salva l'assistenza sanitaria fruita dai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 8 marzo 1968, n. 152, anteriormente all'entrata in vigore di tale norma.

D A L V I T , *relatore*. Con legge 8 marzo 1968, n. 152, il Parlamento ha provveduto a perequare l'assistenza malattia prestata dall'INADEL ai propri assistiti, adeguandola a quella degli altri Enti similari (INAM, ENPAS, ENPDEP). In sostanza, l'assistenza malattia, con la norma sopracitata, è stata estesa ai figli dei dipendenti, in attività di servizio, o in quiescenza, purchè frequentanti Istituti di istruzione superiore, dal 21° al 26° anno di età.

Ora, mentre per i figli dei dipendenti in attività di servizio la norma aveva già trovato pratica attuazione fin dal 9 ottobre 1963, per effetto dei provvedimenti amministrativi regolarmente approvati, per i figli dei dipendenti collocati in quiescenza essa può essere concretamente applicata solo

dopo l'entrata in vigore della legge 8 marzo 1968, n. 152.

Risulta evidente la disparità di trattamento tra i figli dei dipendenti in attività di servizio e i figli dei dipendenti collocati in quiescenza. È facilmente rilevabile il danno dei secondi, quando si considerino le condizioni di maggiore disagio nelle quali si trova il dipendente in pensione per limiti d'età, o che abbia dovuto abbandonare il servizio a causa delle proprie precarie condizioni di salute.

L'articolo unico, che viene proposto, non ha quindi altro scopo che quello di far decorrere dal 9 ottobre 1963 l'assistenza malattia ai figli degli iscritti all'INADEL frequentanti l'Università (dal 21° al 26° anno di età come massimo), tanto se i genitori a quella data fossero in attività di servizio, quanto se fossero in quiescenza.

La norma ha effetto di sanatoria, perchè in effetti l'Istituto ha già praticato la medesima assistenza in entrambi i casi.

Propongo, pertanto, l'approvazione del disegno di legge in discussione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,20.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI